Emergenza COVID-19/AGEVOLAZIONI credito d’imposta sanificazione ambienti e strumenti di lavoro. Ammissibili anche le spese per acquisto dispositivi di protezione individuale

scritto da Marcella Villano | Aprile 14, 2020

L’art. 64 del decreto n° 17/2020 cd Cura Italia riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, **un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

L’art. 30 del DL 23/2020 cd Liquidità ha ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, includendo anche le **spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**), ovvero per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, **barriere e pannelli protettivi**). Sono, inoltre, compresi i **detergenti mani e i**

disinfettanti.

I **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta** saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze **entro il 17 aprile 2020.**